



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI BENI IMMOBILI
COMUNALI,
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
E PER L'ADESIONE A COMITATI D'ONORE**

INDICE

Art.1 Oggetto ed ambito di applicazione

TITOLO I UTILIZZO DELLE SALE DEI BENI COMUNALI

Art.2 Disposizioni generali

Art.3 Individuazione dei beni

Art.4 Assegnazione dei beni e criteri di precedenza nelle assegnazioni

Art.5 Corrispettivo per l'uso dei beni

Art. 6 Deposito cauzionale

Art. 7 Revoca della concessione

TITOLO II CONCESSIONE PATROCINIO E ADESIONE A COMITATI D'ONORE

Art.8 Definizioni e finalità

Art.9 Soggetti legittimati a richiedere il patrocinio

Art.10 Criteri per la concessione del patrocinio

Art.11 Benefici connessi al patrocinio

Art.12 Procedura per la concessione dei patrocini

Art.13 Revoca del patrocinio

Art.14 Adesione a Comitati d'onore

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 Competenze della Giunta

Art.16 Entrata in vigore ed abrogazione di norme

Art.1
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) i criteri generali, le modalità e le condizioni per l'utilizzo o concessione temporanea di ambienti, spazi e/o locali, convenzionalmente qualificati e denominati di seguito "beni" di proprietà, del Comune di Fiesole;
- b) la concessione del patrocinio comunale in relazione ad iniziative ed eventi di interesse collettivo;
- c) l'adesione a comitati d'onore.

TITOLO I
Utilizzo dei beni comunali

Art.2
Disposizioni generali

1. I beni comunali, oggetto del presente regolamento, sono quelli che, possono essere destinati, oltre che alle finalità istituzionali e strumentali dell'Ente, anche all'utilizzo per lo svolgimento da parte di terzi, di iniziative e manifestazioni a carattere istituzionale, sociale, turistico e culturale, comprese quelle a rilevanza didattica e/o artistica o di spettacolo, nonché ad attività promosse o patrocinate dall'Amministrazione.
2. L'utilizzo dei beni comunali in questione è, altresì, rivolto a favorire lo sviluppo delle Libere Forme associative e a promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città.
3. I beni non possono essere utilizzati, per iniziative in contrasto con la legge o con lo statuto, per attività di culto di qualsiasi genere, né per l'esercizio di attività commerciali; sono in ogni caso consentite iniziative commerciali che abbiano finalità sociali, benefiche, di partecipazione civica o promozione del territorio.
4. Durante la campagna elettorale l'uso di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa specifica della materia.

Art.3
Individuazione dei beni

1. La Giunta Comunale approva, per quanto di competenza, l'elenco dei beni immobili comunali, distinguendoli per tipologia d'uso (es. sale, impianti, beni storici ecc).

Art. 4
Assegnazione dei beni e criteri di precedenza nelle assegnazioni

1. Con delibera della Giunta Comunale si provvederà all'assegnazione di tutti i beni immobili oggetto del presente regolamento. Il Responsabile del Servizio/Dipartimento, sentito il responsabile del Servizio segreteria del Sindaco, al fine di procedere all'istruttoria per l'utilizzo temporaneo dei beni comunali suddetti, segue l'ordine cronologico di arrivo al protocollo delle istanze, e si attiene al seguente ordine progressivo di priorità:
 - a. manifestazioni o iniziative di carattere istituzionale promosse dal Comune o di concerto con altri enti pubblici;
 - b. manifestazioni o iniziative patrocinate dal Comune di Fiesole;
 - c. manifestazioni promosse da altri enti o istituzioni pubbliche;

- d. manifestazioni o iniziative promosse da enti o associazioni o fondazioni di diritto privato, enti di ricerca scientifica, imprese, comitati.
2. Fermo restando l'ordine di priorità nell'assegnazione, per quanto concerne l'uso dei beni immobili non di rilevanza storica, la domanda dovrà essere presentata almeno entro i tre giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la manifestazione, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dagli uffici; per quanto riguarda l'uso degli altri beni (es. impianti sportivi o luoghi di rilevante interesse storico), la domanda, sull'apposito modulo, dovrà essere presentata con un preavviso di almeno trenta giorni.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare ed eventualmente accogliere richieste urgenti, presentate al protocollo senza il rispetto del preavviso minimo rispetto alla data prevista per l'utilizzo.
4. Nel caso in cui l'iniziativa o la manifestazione che si intende attuare, per la quale si chiede l'utilizzo di uno o più beni, necessiti anche di specifiche autorizzazioni di settore, l'eventuale provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Comune, resta subordinato alla produzione da parte del richiedente, di tutte le prescritte autorizzazioni o permessi o licenze. In ogni caso l'uso dei locali, spazi o ambienti è limitato al numero dei posti consentiti dalla capienza e dalle caratteristiche tecniche dei beni stessi, sia con riferimento a manifestazioni aperte al pubblico che a quelle a numero chiuso non aperte al pubblico. Resta inteso che è sempre consentita la vigilanza del rispetto dei limiti di capienza da parte di personale dell'amministrazione comunale. Con il rilascio della concessione, il concessionario assume la veste di custode per l'intera durata del periodo di utilizzo del bene e nei limiti dello svolgimento delle manifestazioni previste, con ogni correlato effetto e conseguenza.

Art. 5

Corrispettivo per l'uso dei beni e modalità di pagamento

1. Le tariffe o i corrispettivi per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, comprensive dei costi medi sostenuti dall'Amministrazione per garantirne la corretta funzionalità e manutenzione e per la copertura dei costi meglio specificati nel proseguo, sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, con possibilità di graduazione in funzione della tipologia oggettiva del soggetto richiedente ed in funzione della durata dell'utilizzo.
2. L'utilizzo dei beni, nei limiti di quanto necessario, è a titolo gratuito, con riguardo ai soggetti e con riferimento alle manifestazioni che hanno ottenuto il patrocinio a norma del Titolo II del presente regolamento, nonché per lo svolgimento di attività o riunioni promosse da uno o più gruppi o liste o associazioni politiche o partiti nell'ambito e per funzioni comunque collegate al mandato amministrativo e di cui vi sia almeno un rappresentante eletto nel Consiglio Comunale in carica.
3. La Giunta, fermo restando quanto stabilito al precedente comma, può individuare ulteriori soggetti e/o attività per le quali i beni possono essere concessi in uso gratuito.
4. Sono a carico del concessionario le spese, ove ricorrenti, per:
- allestimento e disallestimento;
 - facchinaggio;
 - noleggio arredi e impianti di amplificazione qualora non compresi nella dotazione standard del bene concesso;
 - vigilanza/ guardiania ;
 - assicurazione;
 - pulizia;
 - utenze;

5. Il pagamento della tariffa e/o del concorso spese, oltre IVA, deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale anche tramite bonifico bancario.

6. La ricevuta del pagamento deve essere presentata all'atto del ritiro del provvedimento di concessione. La mancata presentazione della ricevuta di pagamento o il mancato versamento della cauzione di cui al successivo articolo 6 non consentono il rilascio della concessione.

Art. 6

Deposito cauzionale

1. Il Responsabile del Dipartimento competente, nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'uso dei beni del presente regolamento per un periodo superiore a due giorni, dovrà richiedere apposita cauzione a copertura di eventuali danneggiamenti a cose o impianti, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'iniziativa, della sua tipologia, della durata e delle presenze ammissibili, nonché del bene da utilizzare. Tale cauzione non può essere inferiore alla tariffa e non superiore a tre volte la stessa. Per particolari eventi la Giunta si riserva di definire, con motivato provvedimento, una cauzione superiore.

2. La cauzione deve essere versata al Tesoriere.

3. La cauzione viene restituita al concessionario entro il quindicesimo giorno successivo alla data di cessazione dell'utilizzo, previa verifica di assenza danni, ovvero, in presenza di danni da significare, dedotte le somme necessarie stimate per il ripristino delle cose distrutte o danneggiate, salvo contestazione del maggior danno non coperto dalla cauzione.

Art. 7

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata in ogni momento nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia la necessità di disporre del locale o degli spazi concessi, a causa di calamità o eventi eccezionali che possano pregiudicare la sicurezza o l'incolumità del pubblico.

2. In tal caso l'Amministrazione è tenuta a restituire al richiedente il corrispettivo versato e non goduto e la cauzione, al netto delle eventuali spese già sostenute.

3. La concessione può essere inoltre revocata, nella ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di autorizzazione, incamerando a titolo di penale la cauzione e restituendo il corrispettivo, al netto delle spese sostenute, per la quota non goduta.

4. Il concessionario può recedere, senza spese, dalla richiesta o dalla concessione, con comunicazione scritta da presentare al protocollo comunale almeno 7 giorni prima della data di inizio dell'utilizzo.

TITOLO II

CONCESSIONE DEL PATROCINIO ED ADESIONE A COMITATI D'ONORE

Art.8

Definizioni e finalità

1. Il patrocinio è l'atto con il quale l'Amministrazione Comunale, manifesta l'apprezzamento, il riconoscimento del valore sociale, morale, culturale, educativo, ambientale, celebrativo e sportivo, ad iniziative promosse da Enti, Associazioni, organismi ed altre organizzazioni pubbliche e

private, come meglio specificati nel successivo articolo, rispetto ed in funzione delle quali i promotori ne abbiano avanzato specifica e formale richiesta.

2. Possono essere oggetto di patrocinio:

- a. eventi, quali manifestazioni, spettacoli, concerti, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici e civici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
- b. pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
- c. prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita;
- d. non può essere concesso il patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale del Comune di Fiesole nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente;
- e. corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale;

3. Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e realizzativa del progetto.

4. Il patrocinio legittima l'utilizzo del marchio o di altri segni distintivi del Comune di Fiesole, salvo diverso provvedimento della Giunta.

Art.9

Soggetti legittimati a richiedere il patrocinio.

1. Possono richiedere il patrocinio:

- a. associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro;
- b. altri organismi non profit;
- c. soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
- d. società e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo, non aventi scopo di lucro.

2. Il patrocinio non viene concesso:

- a. per iniziative organizzate o promosse da partiti politici e movimenti civici;
- b. per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

Art.10

Criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio del Comune spetta alla Giunta.

2. Il patrocinio comunale è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- a. **coerenza** dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;

- b. **rilevanza** dell'iniziativa per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e/o culturale.
 - c. **impatto** dell'abbinamento tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutato con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.
3. Il patrocinio può essere concesso, con provvedimento adeguatamente motivato, anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi, purché di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.
 4. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del patrocinante.
 5. Il patrocinio può essere concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgano al di fuori del territorio comunale purché presentino un contenuto o degli obiettivi di rilevante interesse per il Comune.

Art.11

Benefici connessi al patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta come beneficio diretto il diritto alla riduzione della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa ai sensi del vigente regolamento.
2. Tenuto conto della rilevanza dell'iniziativa e dei criteri di cui al precedente art. 10, alla concessione di patrocinio può essere concesso, inoltre, uno degli ulteriori, seguenti benefici:
 - a. la riduzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
 - b. la concessione di un contributo economico.
3. Qualora la concessione del patrocinio preveda anche l'erogazione di un contributo economico a favore dell'iniziativa patrocinata, il beneficiario ha l'obbligo di presentare al settore comunale competente, apposita rendicontazione, nelle forme stabilite dalla Giunta.

Art. 12

Procedura per la concessione dei patrocini

1. I soggetti legittimati a richiedere il patrocinio devono presentare apposita istanza indirizzata al Sindaco con congruo anticipo rispetto alla data di inizio di realizzazione dell'iniziativa stessa.
2. L'eventuale concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento della Giunta sulla scorta di apposita istruttoria da parte del competente ufficio.
3. La richiesta deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto, e da tutte le informazioni necessarie, rese in apposito modulo.
4. Copia del materiale pubblicitario deve essere preventivamente inviata alla Segreteria del Sindaco per il necessario nulla osta prima della stampa.

Art.13

Revoca del patrocinio

1. La Giunta può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento della iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.

Art.14

Adesione a Comitati d'onore

1. Per Adesione a Comitati di Onore s'intende il riconoscimento rivolto da parte dell'Amministrazione Comunale ad iniziative organizzate da soggetti terzi, anche aventi finalità di lucro, con conseguente associazione di immagine, senza concessione di contributi e benefici economici di qualsiasi natura in forma diretta o indiretta.
2. L'adesione a Comitati d'onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza, si attua mediante la partecipazione personale del Sindaco all'evento. In caso di legittimo impedimento del Sindaco interverrà il Vice Sindaco oppure il Presidente del Consiglio Comunale e in subordine, eventuali altri componenti degli organi di governo dagli stessi designati.
3. Per formalizzare l'adesione ad un comitato d'onore si applicano i criteri stabiliti per la concessione del patrocinio.

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 Competenze della Giunta

1. Spetta alla Giunta adottare provvedimenti attuativi del presente Regolamento, con particolare riguardo ai corrispettivi dovuti e alle modalità di utilizzo dei beni e relative limitazioni.

Art.16 Entrata in vigore ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sua approvazione in Consiglio Comunale.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, decadranno tutti gli atti in contrasto con lo stesso.